



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: ricognizione delle partecipazioni societarie, verifica delle finalità e coerenza rispetto agli scopi istituzionali dell'ente.

Il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo 2011** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Chiara**
2. **Avanzo Maria**
3. **Buffa Manuela**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Martini Alessandro**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Nervo Valterio**
13. **Oss Sergio**
14. **Prati Eric**
15. **Trisotto Fiorello**

Sono assenti giustificati i Signori: //

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 7 dell'ordine del giorno.

Oggetto: ricognizione delle partecipazioni societarie, verifica delle finalità e della coerenza rispetto agli scopi istituzionali dell'ente, con riferimento ai limiti posti dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 24/12/2007, n. 244.

Premesso che:

- l'art. 14, comma 32, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che "fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione";
- l'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" al comma 27 stabilisce che "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
- con questa disposizione il legislatore, riprendendo precedenti interventi legislativi, ha inteso porre una stretta correlazione fra finalità proprie dell'ente pubblico e utilizzo dello strumento societario, legittimando, quindi, ulteriormente il ricorso alla modalità societaria per lo svolgimento di attività di competenza dell'ente, sicché la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende dalle finalità che l'ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l'ordinamento riserva a ciascun ente;
- in base alle succitate disposizioni il legislatore consente, quindi, solo partecipazioni delle pubbliche amministrazioni che siano strategiche, ossia finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- la legge provinciale n. 27/2010 all'articolo 24 stabilisce che: " Gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto

previsto dall'articolo 3, commi 27, 28,29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n.244 del 2007, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n.244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate."

- in ragione della prefata disposizione spetta, pertanto, a questo Consiglio comunale compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento;
- ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nell'esercizio delle proprie competenze, tra cui quelle relative, per quanto di nostro interesse, alla disciplina generale, all'assunzione e alla dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali e in tale ambito il consiglio stesso delibera la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici; all'assunzione dei pubblici servizi, agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche;
- del pari spetta al consiglio la valutazione discrezionale dell'inerenza e della compatibilità dell'oggetto sociale delle strutture societarie con il perseguimento dei fini generali propri dell'ente;

rilevato che il Comune di PIEVE TESINO detiene attualmente partecipazioni nelle seguenti società:

- a) COSTABRUNELLA S.r.l., avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica - quota azionaria pari al 26,76% del capitale sociale.
- b) ACSM S.p.A., avente per oggetto la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta- quota azionaria pari al 0,91833% del capitale sociale.
- c) FUNIVIE LAGORAI S.p.A., avente per oggetto la gestione di impianti di risalita in loc. Passo Brocon, - quota azionaria pari allo 0,0238% del capitale sociale.
- d) CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI soc. coop. Avente ad oggetto sociale la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico - quota azionaria pari al 0,42% del capitale sociale.
- e) AZIENDA PER IL TURISMO . VALSUGANA s.coop.p.a., (d'ora innanzi A.P.T.) avente per oggetto lo svolgimento di attività di promozione del turismo - quota azionaria pari al 2,04% del capitale sociale.
- f) INFORMATICA TARENTINA S.p.A., avente per oggetto la fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e reti telematiche(TELPAT) per la P.A - quota azionaria pari allo 0,0064% del capitale sociale.
- g) TARENTINO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la riscossione spontanea e coattiva, delle entrate del sistema pubblico provinciale, ma anche di gestione, consulenza ed assistenza ai cittadini e agli altri enti pubblici - quota azionaria pari allo 0,000072% del capitale sociale.

- h) DOLOMITI ENERGIA S.p.A., avente per oggetto produzione energia elettrica, ma anche distribuzione energia elettrica e gas naturale - quota azionaria pari allo 0,00020% del capitale sociale.

Considerato che:

- con riferimento alle partecipazioni in società aventi per oggetto l'esercizio di attività elettriche, si ricorda invece che l'articolo 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235) conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato avviso dello scrivente Consorzio, di ulteriori valutazioni circa la propria legittimità.
- Con riferimento alle partecipazioni in società aventi per oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita, si ricorda come tali attività siano comprese per espressa previsione del legislatore provinciale fra i servizi pubblici locali (e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi) e come, del resto esse siano altresì strettamente riconducibili al perseguimento di finalità istituzionali, rinviando ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle autonomie locali ed a quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Trento.
- Con riferimento alla partecipazione al Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa, il quale, ha come oggetto sociale la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, è chiaro trattarsi di società a livello locale. La sua attività è dunque qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, certamente necessarie, quindi, al perseguimento delle loro finalità istituzionali.
- Con riferimento alle Aziende per il turismo, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento è espressamente prevista dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), emanata nell'esercizio della competenza esclusiva della Provincia in materia di turismo. Anche per questa ipotesi, pertanto, il mantenimento delle partecipazioni può essere autorizzato a prescindere dalla valutazione dei requisiti di cui al comma 27.
- Per quanto riguarda in generale le c.d. società di sistema costituite dalla Provincia autonoma, l'adesione da parte degli enti locali è talora prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società, in altri casi si tratta di servizi pubblici locali, in altri ancora si tratta in ogni caso con tutta evidenza di attività strumentali al funzionamento degli enti, per cui non si rinvergono criticità rispetto alla motivazione del mantenimento delle relative partecipazioni.

Ritenuto che

- l'attività esercitata dalla Costabrunella S.r.l. presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica e strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, in quanto tale, non contrastante con i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 27, della Legge n.

244/2007 ai sensi e per gli effetti del rinvio operato dall'art. 14, comma 32, della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Le attività svolte da ACSM S.p.A. nel campo dell'energia elettrica sono valutate dall'Amministrazione strategiche sotto il profilo economico;
- l'attività svolta dalla Funivie Lagorai S.p.A. e dalla Nuova Panarotta S.p.A. di promozione turistica e gestione impianti di risalita in loc. Passo Brocon e Panarotta, è compresa, per espressa previsione del legislatore provinciale, fra i servizi pubblici locali, di interesse generale e quindi strettamente riconducibile al perseguimento di finalità istituzionali.
- le attività svolte dal Consorzio di Comuni Trentini, soc. coop. costituiscono servizi strumentali al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.
- su tale materia si è pronunciata anche la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere 48/2008, in risposta alla richiesta di parere prot. n. 2289 del 12 giugno 2008, specificando che le iniziative economiche di tipo pubblicitario "devono essere circoscritte ad effettive necessità istituzionali degli enti territoriali, strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali quali enti a fini generali, ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministratori";
- il succitato comma XXVII dell'art. 3 della L. n. 244/2007 al secondo periodo fa espressamente salva l'ammissibilità della costituzione, e quindi anche del mantenimento della partecipazione, di società che producono servizi di interesse generale;
- nell'ambito dei "servizi di interesse generale" il trattato dell'Unione Europea annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, oltreché ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, e quelli connessi al ciclo integrato dei rifiuti. In altre parole, si tratta dei servizi pubblici rivolti all'intera collettività, non importa in quale forma gestiti, né il regime tariffario applicato per la loro fruizione;
- a tal fine giova richiamare il Titolo V della Costituzione il quale stabilisce, all'art. 118, che "I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- la succitata disposizione ha comportato il definitivo riconoscimento del principio di sussidiarietà amministrativa che trova il suo fondamento nel ruolo che storicamente i Comuni hanno avuto nel nostro ordinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 della Costituzione che all'art. 5 prevede che la "la Repubblica ... riconosce e promuove le autonomie locali";
- peraltro, già prima della citata riforma costituzionale del 2001, il legislatore nazionale, nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica avviato con le cosiddette "leggi Bassanini" aveva delegato il governo a conferire con uno o più decreti legislativi alle regioni e agli enti locali "nell'osservanza del principio di sussidiarietà, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e allo sviluppo delle rispettive comunità ...";
- in linea con le disposizioni testé richiamate il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla

manca di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali potendo, semmai, il legislatore solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale;

- coerentemente l'art. 13 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce genericamente al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;
- ne consegue che spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" necessarie per soddisfarle;
- la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende, quindi, dalle finalità che l'ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l'ordinamento riserva a ciascun ente;
- il comma 27 della L. n. 244/2007 stabilisce inoltre che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente – consiglio comunale – con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, ossia la coerenza e l'omogeneità delle attività costituenti l'oggetto sociale della società con il perseguimento dei fini istituzionali propri dell'amministrazione.
- le attività svolte dalle società Azienda per Turismo Valsugana, in quanto volta alla promozione turistica, presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate strategiche dall'Amministrazione per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo sociale ed economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;
- le attività svolte dalle società Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

Ritenuto, in base alle considerazioni suesposte, che le partecipazioni societarie del Comune rientrano nelle ipotesi di legittimo mantenimento, tenendo conto che trattasi di società che gestiscono servizi e forniscono servizi strumentali necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;
- ai sensi dello stesso art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima proposta di deliberazione;

Visti

- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 47/L;

- il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;

tutto ciò premesso.

Con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Pieve Tesino nelle società di seguito elencate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dal combinato disposto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 71 della legge 18.06.2009, n. 69, dall'art. 14, comma XXXII, della Legge 30 luglio 2010, n. 122:
 - COSTABRUNELLA S.r.l., avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica - quota azionaria pari al 26,76% del capitale sociale.
 - ACSM S.p.A. , avente per oggetto la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta- quota azionaria pari al 0,91833% del capitale sociale.
 - FUNIVIE LAGORAI S.p.A., avente per oggetto la gestione di impianti di risalita in loc. Passo Brocon, - quota azionaria pari allo 0,0238% del capitale sociale.
 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI soc. coop. Avente ad oggetto sociale la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico - quota azionaria pari al 0,42% del capitale sociale.
 - AZIENDA PER IL TURISMO . VALSUGANA s.coop.p.a., (d'ora innanzi A.P.T.) avente per oggetto lo svolgimento di attività di promozione del turismo - quota azionaria pari al 2,04% del capitale sociale.
 - INFORMATICA TARENTINA S.p.A., avente per oggetto la fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e reti telematiche(TELPAT) per la P.A - quota azionaria pari allo 0,0064% del capitale sociale.
 - TARENTINO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la riscossione spontanea e coattiva, delle entrate del sistema pubblico provinciale, ma anche di gestione, consulenza ed assistenza ai cittadini e agli altri enti pubblici - quota azionaria pari allo 0,000072% del capitale sociale.
 - DOLOMITI ENERGIA S.p.A., avente per oggetto produzione energia elettrica, ma anche distribuzione energia elettrica e gas naturale - quota azionaria pari allo 0,00020% del capitale sociale.
2. di dare atto che non necessita procedere alla dismissione delle quote di partecipazione detenute dal Comune in alcuna delle società elencate al punto precedente, trattandosi per tutte di attività non in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 71 della legge 18.06.2009, n. 69.

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione di controllo di Trento, così come stabilito dal comma 28 del citato art. 3, come integrato dall'art. 19 del D.L. 26.06.2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 03.08.2009, n. 102.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società indicate al precedente punto 1.
5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L e s.m..
6. avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr.3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n.1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art.29 del Dlgs. 02.07.2010, n.104.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 28.03.2011, n. 83 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 28.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo